

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Matera, in persona dei Giudice Unico Dott. Antonello Vitale, ha pronunciato le seguenti:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine omissis/2015 r.g.a.c., avente ad oggetto "*accertamento debitoria e condanna*"

**TRA**

SOCIETA'

-attore-

c/

BANCA

-convenuta-

Conclusioni: come da verbale di apposita udienza del 21/9/2018, che qui deve intendersi integralmente richiamato

**FATTO e DIRITTO**

- considerato che la società attrice sopra indicata, quale debitrice in forza di rapporti di c/c e di mutuo, ha proposto azione volta ad ottenere accertamento e declaratoria della rideterminazione della relativa debitoria, e conseguente condanna della Banca convenuta alla restituzione di tutto quanto indebitamente percepito;

- considerato che al riguardo si è dedotto per quanto concerne il rapporto di c/c il superamento dei TEG e l'addebito illegittimo di competenze mal pattuite con la Banca <per interessi, cms, valute e spese>; per quanto poi concernenti i mutui contratti, si asseriva essere stati convenuti tassi usurari, ed in considerazione della prevista applicabilità di una commissione di estinzione pari al 2% del capitale residuo, deducendo non doversi in conseguenza <dell'usura> computare interessi sui mutui; si formulava anche conseguente domanda risarcitoria;

- considerato che si costituiva la Banca, contestando la domanda avversa, ed eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda e per quanto attinente al rapporto di c/c e per avere parte attrice proposto nel 2011, analoga azione e riferita sempre ai c/c oggetto della domanda odierna, e contestando l'inammissibilità dell'azione e per avvenuta parcellizzazione della domanda; quanto ai contratti di mutuo e relative pattuizioni, si deduceva la relativa validità ed efficacia;

- ritenuta la domanda improponibile ed infondata ed al riguardo osservando:

La domanda concernente le questioni afferenti il rapporto di c/c deve ritenersi improponibile.

Parte attrice ha proposto altra domanda nel 2011, ma sempre concernente il medesimo rapporto di c/c, anche se riferita ad un solo circoscritto periodo del medesimo rapporto.

*Sentenza, Tribunale di Matera, Giudice Antonello Vitale, n.51 del 24 gennaio 2019*

La riproposizione di domanda concernente il medesimo rapporto si appalesa inammissibile/improponibile, atteso che per quanto recentemente statuito dalla SC in materia, si afferma che (Cassazione civile, sez. VI, 26/11/2018, n. 30586) *“le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione”*.

Tale orientamento segue diverse ed analoghe o identiche pronunzie sulla questione, quali reiterate di recente e dalla medesima SC, richiamando peraltro l'orientamento assunto dalle SSUU nella pronunzia n. 4090 del 2017.

Peraltro può anche rilevarsi che sempre la SC ha anche affermato che (Cass. VI, 19898/2018) tale scissione operata per esclusiva utilità unilaterale, costituisce una modificazione aggravativa della posizione del debitore, e pertanto *“si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale; conseguentemente, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili”*.

Nella specie emerge e si desume con tutta evidenza che le questioni poste attengono ad un medesimo rapporto (di c/c) e sono quindi sussumibili nell'ambito di identiche o analoghe questioni concernenti un unico conto corrente, e che sarebbero pertanto dovute essere trattate in maniera unitaria nell'ambito di un unico procedimento, non potendosi procedere ad una duplicazione di valutazioni <quali già in precedenza formulate su doglianze concernenti il medesimo c/c> e di relativa attività istruttoria, ed essendo del tutto mancante qualsivoglia idoneo riscontro circa l'interesse concreto e specifico del debitore alla tutela frazionata e nell'ambito di due distinti processi, ed avendo già il debitore introdotto altro e diverso giudizio avente ad oggetto le medesime o analoghe questioni concernenti il rapporto di specie, e dovendo tutti gli aspetti e questioni di specie essere affrontate nel suddetto giudizio.

Per quanto innanzi e non dovendo ritenersi suscettibile di frazionabilità la domanda proposta, deve ritenersi e dichiararsi improponibile la domanda concernente le questioni riferite ai c/c in atti richiamato.

Al riguardo si rileva che (Cassazione civile, sez. III, 28/06/2018, n. 17019) *“Ove la parcellizzazione dell'unitaria azione configuri una condotta processualmente abusiva, è evidente che l'azione avviata per seconda non può essere proposta (e se proposta va dichiarata improcedibile), non già per effetto di un inesistente giudicato, bensì perché essa non è data dall'ordinamento”*.

Per quanto concerne poi le questioni attinenti le doglianze sollevate con riferimento ai contratti e rapporti di mutuo, si rileva che attengono ad asserita pattuizione/applicazione di tassi usurari, e per avere la Banca applicato "commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse) e considerati gli interessi di mora" che

*Sentenza, Tribunale di Matera, Giudice Antonello Vitale, n.51 del 24 gennaio 2019*

sommati agli interessi corrispettivi pattuiti, comporterebbero <secondo quanto asserito dalla parte> la verifica in termini di usurarietà dei tassi applicati.

La parte deduce nello specifico che, a seguito di estinzione anticipata dei mutui, si è verificata la condizione di usurarietà lamentata, e per aver dovuto far fronte al pagamento della commissione di estinzione nella misura indicata del 2% sul capitale residuo.

La doglianza non può trovare accoglimento.

Ed infatti, per quanto concerne il computo da effettuarsi al fine di verificare se ed in che termini si superi il tasso soglia, non è suscettibile di valutazione ai fini del relativo computo, la somma fra entità tra loro eterogenee, ed atteso che tali entità si riferiscono a basi di calcolo diverse, non potendosi procedere al computo unitario ed ai fini del calcolo degli interessi applicati.

Nel caso di specie le commissioni di estinzione è difatti calcolata sul solo capitale residuo da restituire, e costituisce un costo solo eventuale per il mutuatario, non potendosi tale costo sommare con quello fisso costituito dagli interessi corrispettivi previsti per il mutuo, e stante la disomogeneità delle entità di specie.

E' per tali testé rappresentate ragioni che è stato (cfr. Tribunale Torino , sez. I , 13/06/2018 , n, 3001) ritenuto che *"in tema di usura bancaria, ex art. 644 c.p., gli interessi qualificabili come usurari sono solo quelli corrispettivi, pattuiti nel contratto di mutuo, che hanno la funzione di remunerare la banca per l'erogazione del credito avutosi, mentre non rilevano gli interessi moratori, che hanno la diversa funzione di stabilire una penale per la mancata restituzione del dovuto alle scadenze stabilite, mediante una liquidazione anticipata del risarcimento conseguente all'inadempimento. E' altresì, esclusa la possibilità di sommatoria fra interessi corrispettivi e interessi moratori, ai fini del calcolo del tasso-soglia, stante la diversa funzione ed essenza degli stessi"*.

La commissione per estinzione assolve quindi ad una diversa funzione rispetto agli interessi corrispettivi, non potendosi procedere, <così come per gli interessi moratori> alla mera sommatoria ed ai fini della individuazione del Tasso effettivo.

La suddetta commissione può essere solo eventualmente corrisposta, e trova una giustificazione in quanto riferita alla remunerazione del costo sostenuto dalla banca per aver posto a disposizione il capitale mutuato ed a favore del cliente, e del mancato guadagno degli interessi corrispettivi come pattuiti e per la durata del mutuo.

Peraltro si può richiamare una ulteriore pronuncia che esclude ai fini del computo dei tassi usurari, la penale per estinzione anticipata.

Ed infatti secondo tale pronuncia (Tribunale, Ravenna 22/01/2018, n. 48) *"Non rileva l'eventuale superamento del tasso soglia per effetto della considerazione, ai fini del calcolo del TAEG, anche della penale prevista contrattualmente per l'estinzione anticipata del mutuo, considerato che la prevalente giurisprudenza, condivisa da questo giudicante, esclude la computabilità di tale penale nel calcolo del TAEG"*.

In siffatto quadro si ritiene non debba procedersi ad alcun approfondimento rispetto a quanto oggetto di deduzione della parte e del ctp, ed atteso che le asserzioni concernenti il superamento del tasso soglia, sono fatte derivare dalla sommatoria <ed ai fini del computo dei tassi> di varie entità eterogenee, ed in particolare della commissione di estinzione anticipata, che non sono suscettibili di assimilazione per funzione e criteri di computo, e non possono essere quindi calcolati unitariamente.

La domanda dovrà quindi essere rigettata sulle questioni concernenti i mutui, in quanto infondate.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, e considerata la limitata attività svolta, ed anche il valore della controversia, quale desumibile dalla specifica richiesta risarcitoria formulata da parte attrice.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

- dichiara improponibile e rigetta la domanda attrice;
- condanna la società al pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi € 6,000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e Cassa previdenza come per legge.

Matera, 21/1/2019

Il Giudice  
Dott. Antonello Vitale

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS